

CLXXX SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

VENERDÌ 22 APRILE 1955

Presidenza del Presidente CORRIAS EFISIO

INDICE

Congedi	Pag. 3653.
Proposta di legge: «Norme relative alla nomina del personale amministrativo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali». (45) (Continuazione della discussione e approvazione):	
DESSANAY	3653-3664
AMICARELLI	3656-3661
CRESPELLANI, relatore	3657-3658-3662-3663
CASTALDI	3661
FRAU	3661
PRESIDENTE	3661-3663-3664-3666
CORRIAS ALFREDO, Presidente della Giunta	3662
BAGEDDA	3662
MURETTI	3662
SOTGIU GIROLAMO	3663-3664-3666
COVACIVICH	3663
GIUA ANGELO	3664
FALCHI PIERINA	3664
(Votazione segreta)	3666
(Risultato della votazione)	3666

Continuazione della discussione ed approvazione della proposta di legge: «Norme relative alla nomina del personale amministrativo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali». (45)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: «Norme relative alla nomina del personale amministrativo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali». Continua la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questa proposta di legge non si sta svolgendo una discussione approfondita come l'argomento meriterebbe. La ragione di ciò mi pare si debba ricercare nel fatto che, in linea di massima, tutti i settori del Consiglio sono d'accordo nel ritenere che sia necessario disciplinare una materia così delicata come quella in esame e, pertanto, i contrasti ideologici non incrementino il dibattito.

Questa proposta di legge viene in discussione al Consiglio dopo più di un anno dacchè fu presentata; ed io ora mi vado chiedendo se questo lungo ritardo sia dovuto a ragioni che a noi non è dato di conoscere. Probabilmente vi sono stati dei tentativi di insabbiamento. Ad ogni modo, io non intendo ora ricercare le cause che hanno impedito a questa proposta di legge di venire alla discussione del Consiglio in tempo utile; debbo rallegrarmi che comun-

La seduta è aperta alle ore 11 e 15.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole Milia ha chiesto quattro giorni di congedo. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

II LEGISLATURA

CLXXX SEDUTA

22 APRILE 1955

que ci sia giunta. E' ormai un anno, onorevole Crespellani, che ella ha presentato questa proposta di legge. Io ricordo che quando ella si assunse l'incarico di presentarla aveva anche detto al Consiglio che questa legge si sarebbe portata ad attuazione in pochissimo tempo. Aveva, addirittura, preso l'impegno di presentarla entro 48 ore; pareva, dunque, che si trattasse di un argomento che dovesse essere discusso al Consiglio subito, prestissimo, che una legge di questo genere fosse, non solo necessaria e utile, ma urgente allo stesso tempo.

Dico questo perchè non vorrei che, una volta giunta dinanzi al Consiglio, la proposta di legge non procedesse con la dovuta speditezza e fossero compiuti nuovi tentativi di insabbiamento. Il nostro Gruppo esprime oggi un voto favorevole soprattutto per ragioni di principio, perchè ritiene che una democrazia politica che sia degna di questo nome debba essere sensibile a tutte le questioni che implicano rispetto della pubblica moralità. E' necessaria, dunque, e proprio per ragioni di principio, una disciplina sulle incompatibilità parlamentari.

Un istituto democratico come la Regione deve sentire la necessità di dettar le norme opportune perchè non sia possibile la corruzione nella vita politica regionale. Anche se questa esigenza non sorge da una situazione di fatto, cioè da riscontrate corruzioni nella nostra vita politica e amministrativa, una legge specifica sull'argomento è ugualmente necessaria. Non deve avvenire, per la Regione Sarda, quello che è avvenuto in sede nazionale, dove si sentiva da tempo l'esigenza di un provvedimento legislativo che disciplinasse questa materia, ma non si aveva il coraggio di adottarlo e si lasciò che la corruzione e la mala amministrazione si sviluppasse.

Tutti ricordano che la Commissione d'inchiesta parlamentare dell'Assemblea Costituente mise in luce, già dal 1947, come ben 67 deputati democratici cristiani, su 207 che allora erano all'Assemblea, ricoprirono incarichi presso istituti vari e fossero variamente retribuiti; tanto che due anni dopo, nel 1949, don Sturzo ancora lamentava che moltissimi esponenti politici della Democrazia Cristiana ricoprirono

troppi incarichi e avessero troppe prebende in istituti di ogni ordine della vita nazionale.

In campo nazionale si era verificato, cioè, che i parlamentari, specialmente del Gruppo di maggioranza, avevano dato la scalata ai posti di direzione degli enti e delle Società a partecipazione statale e alle cariche amministrative di codesti organismi. Naturalmente questa scalata venne data via via che ciò conveniva ai gruppi in possesso del capitale finanziario del nostro Paese. Nell'aprile del 1953, ben 180 parlamentari democristiani facevano parte di uno o più consigli di amministrazione di Società per azioni. Si creava così un vero e proprio processo osmotico, di reciproca compenetrazione tra il mondo degli affari da un lato e il mondo politico della maggioranza parlamentare dall'altro. Si è verificato, così, che uomini d'affari di determinate Società, di determinate banche e anche di determinate imprese industriali, riuscissero ad ottenere l'incarico parlamentare, e dei parlamentari riuscissero ad avere posti di direzione o cariche nel consiglio di amministrazione di enti finanziari.

Tutto questo avveniva in Italia prima che si provvedesse ad emanare precise disposizioni di legge e, quindi, a rendere impossibile che la materia fosse lasciata all'arbitrio di chi governa il Paese. La categoria di enti più ambita, ricordo — e questo fu rilevato al Parlamento — era quella degli enti a partecipazione statale. I consigli di amministrazione e le direzioni di Società e, in genere, di organismi a partecipazione statale furono quasi tutti prestissimo nelle mani di parlamentari della maggioranza, e fu offerta ad essi la possibilità di lucrare decine di miliardi l'anno, a danno, naturalmente, della collettività nazionale. Poi si scoprì che il Governo aveva messo in piedi, in pochi anni, una miriade di «carrozzi», ai quali molti uomini politici della maggioranza davano l'assalto.

L'onorevole Faralli, di questi carrozzoni impiantati proprio per dare la possibilità ai parlamentari della maggioranza di occuparne i posti di direzione, ne ha registrato non meno di 400. Basterebbe pensare alla Federconsorzi, che aveva allora, oggi credo l'abbia aumentata, una

attività di centinaia di miliardi l'anno. In un istituto economico nel quale c'è un giro d'affari di oltre 100 miliardi l'anno è assolutamente incompatibile che alla direzione sia un parlamentare o un uomo di Governo, perchè, a questo modo, si mette la politica del Paese nella condizione di essere manovrata secondo le esigenze speculative di determinati enti economici.

Enti di riforma ed enti di bonifica, anche essi, sono generalmente feudo di parlamentari della maggioranza; e anche la famosa Cassa per il Mezzogiorno, in fondo, è stata una magnifica trovata per sottrarre alla normale gestione di Stato e al controllo pubblico aliquote più o meno ingenti dell'entrata e dell'uscita del bilancio dello Stato.

Io, naturalmente, non voglio ora approfondire l'esame della situazione nazionale, ma sta di fatto che nel Paese si sentì la esigenza impellente di una legge sulle incompatibilità, proprio perchè si era già verificata la mala amministrazione e la corruzione politica. E' evidente, onorevoli colleghi, che noi, in Sardegna, non ci troviamo in una simile situazione. La proposta di legge in discussione — come dicevo — trova la sua giustificazione in una ragione di principio e non in una situazione di fatto alla quale sia necessario porre riparo. Anche per gli enti creati dalla Regione, però, potrebbe capitare quello che si è verificato in campo nazionale. I Sardi, è vero, sono generalmente più onesti, ma, in questi casi, inseriti nell'ingranaggio della società borghese si comportano più o meno allo stesso modo. Non dobbiamo, quindi, assolutamente credere che in Sardegna le cose andrebbero diversamente.

In Sardegna esistono degli enti creati dalla Regione; ed esistono istituti ed associazioni presso i quali la Regione interviene con sue proprie finanze. In questi enti, in queste associazioni o in questi istituti non deve avvenire che la direzione sia tenuta da persone che abbiano incarichi politici presso la Regione. Esiste, ad esempio, un ente che la Regione creò subito dopo il suo sorgere: l'E.S.I.T. Bene: all'ente per il turismo, che è un ente regionale, la Regione tutti gli anni dà un cospicuo finanzia-

mento. E intanto la presidenza di questo ente è stata affidata a un consigliere regionale. Non abbiamo niente da dire, non ci risulta nulla di irregolare nell'amministrazione di questo ente. Siamo disposti ad ammettere che questo ente sia stato amministrato con onestà; non facciamo appunti di nessun genere, però non è giusto, per ragioni di principio, che sussistano queste coincidenze. Oltre all'E.S.I.T., la Regione ha creato l'Ente Sardo di Eletticità; ed ecco, la direzione di questo ente, anch'essa è affidata ad un consigliere regionale! Anche sull'amministrazione dell'Ente Sardo di Eletticità non abbiamo nulla da dire; non vogliamo, neanche per questo ente, esprimere un giudizio negativo, perchè nulla ci consta; ma sosteniamo che l'Ente deve essere diretto da persona diversa da quelle che dovrebbero esercitare il controllo politico sull'Ente; non è giusto che controllore e controllato siano la stessa persona.

Esistono, in Sardegna, istituti finanziari controllati dalla Regione, sia totalmente, sia parzialmente: esiste il Banco di Sardegna ed esiste, o dovrebbe esistere, il C.I.S.: due istituti regionali che dovrebbero essere finanziati in parte dalla Regione. Ora, i fondi del bilancio regionale dovrebbero essere amministrati proprio da quei consiglieri regionali che prendono parte alla formazione stessa del bilancio!? Tutto questo, evidentemente, non è formalmente corretto.

Altri enti regionali potrebbero sorgere; e senza una legge sulle incompatibilità si potrebbe verificare, su scala regionale, quanto si è verificato su scala nazionale. Anche la legge per la zona industriale prevede la costruzione di un ente. Quando questo ente sorgerà, la direzione non dovrà essere affidata a un consigliere regionale, come è avvenuto finora per gli altri enti. C'è già un disegno di legge per la creazione dell'ente della vite e del vino, un altro per un ente di sperimentazione agraria, e c'è in animo di presentarne altri per un ente della cooperazione, per un ente della pesca; insomma anche in Sardegna ci si stava avviando verso la creazione di un sistema di «carroz-zoni».

Riteniamo, dunque, per quelle esigenze morali e politiche che si espressero nella seduta del 31 marzo 1954, dai diversi settori di questo Consiglio, che la proposta di legge in esame debba essere approvata. Noi sosteniamo, però, che ad essa debbano essere apportate alcune modifiche, perchè, così come è, la proposta lascia delle scappatoie, sia all'articolo 1, sia all'articolo 2. Quando all'articolo 1 si dice che i consiglieri regionali non possono essere nominati o designati a ricoprire cariche o ad esercitare funzioni di amministratore, o presidente, o sindaco, revisore, eccetera, «con prestazioni di carattere permanente», ebbene, questa disposizione, a nostro giudizio, dà modo di eludere il provvedimento: infatti, basterebbe che il consigliere regionale fosse nominato a dirigere un ente non permanentemente, ma, per così dire, «a rate», perchè lo spirito della legge venisse frustrato.

E così si può dire dell'altra formula contenuta nello stesso articolo 1, in cui si afferma che i consiglieri regionali non possono essere nominati o designati a ricoprire cariche in istituti per i quali la Regione interviene con finanziamenti in forma continuativa. Sicchè, se l'intervento finanziario della Regione presso una associazione o un istituto o un ente si attuasse in forma non continuativa, si potrebbe dare la possibilità ai consiglieri regionali di occupare in quegli organismi cariche amministrative. Questa, a nostro giudizio, è un'altra scappatoia che deve essere eliminata. Altrettanto diciamo per le eccezioni, contenute nell'articolo 2, circa gli istituti assistenziali e gli enti fiera. Anche l'articolo 2 deve essere emendato per rendere la legge più efficace e idonea a raggiungere i fini che essa si propone.

Ripetiamo: questa proposta di legge deve essere, a nostro giudizio, approvata dal Consiglio perchè anche la Regione Sarda ha bisogno di assicurare con una legge la correttezza politica e morale nella sua amministrazione. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Amicarelli. Ne ha facoltà.

AMICARELLI (D.C.). Signor Presidente,

onorevoli colleghi, ho preso la parola per chiarire la posizione dell'E.S.M.A.S., perchè mi pare che dopo tanti anni, malgrado le lodi e i riconoscimenti tributati da tutti i settori per i risultati conseguiti — lodi e riconoscimenti per i quali vi ringrazio — non siano ben chiare a tutti la posizione e la funzione di quest'ente che agisce nell'ambito delle scuole di ordine preparatorio.

E' veramente una fortuna che in Sardegna esista un ente di diritto pubblico che si occupa di risolvere un problema grave come quello dell'infanzia, problema che presenta aspetti addirittura tragici. Basta pensare che in Sardegna vivono circa 80-90.000 bambini dai tre ai cinque anni per rendersi conto che urge intervenire per recare sollievo a questa parte dell'umanità sofferente, alla quale dovrebbero essere dedicate le maggiori cure. Come voi sapete, ancor prima di essere eletto consigliere regionale, ero stato nominato, dal Ministro Gonella, Commissario dell'E.S.M.A.S., iniziando a svolgere il mio compito, che può anche esser definito un duro apostolato. E vi è anche nota l'attività da me svolta in qualità di Commissario.

Si pone oggi il problema se un consigliere regionale possa o no ricoprire una carica in un ente come l'E.S.M.A.S., esercitando apostolicamente la sua attività. A me pare che per l'E.S.M.A.S. non vi è ragione di porre un simile divieto, anche perchè non può sorgere il benchè minimo dubbio su eventuali malversazioni o cattiva amministrazione da parte del Commissario. Se ciò fosse accaduto, i bambini non sarebbero potuti essere assistiti come sono stati assistiti. Dirò di più: il Consiglio regionale ha giustamente concesso sussidi alle scuole materne, ma, con una eccezione che è apparsa estremamente dura, ha escluso da tali sussidi proprio le scuole materne gestite dall'E.S.M.A.S. E' vero che queste ricevono già un aiuto prezioso, ma è anche vero che, per un sacrosanto principio di equità, che va sempre rispettato, si sarebbero dovute aiutare anche le scuole gestite da questo ente. Comunque dei 20 milioni che sono stati stanziati per sussidi alle scuole materne, non un centesimo è stato concesso all'E.S.M.A.S.

Peraltro, il Consiglio regionale, che non è

stato avaro di riconoscimenti e di alte lodi nei confronti dell'E.S.M.A.S., ha anche adottato provvedimenti che aiutassero questo ente a svolgere la sua attività e la sua missione: di fronte alla situazione nella quale si trovavano tanti poveri bambini, costretti a vivere persino nelle stalle, privi di qualunque assistenza materiale e spirituale, e di fronte alla mancanza di locali per le scuole materne, il Consiglio ha preso un'iniziativa lodevolissima e lodatissima da tutti — e tutti i settori hanno dato il contributo a questa iniziativa — stanziando i fondi necessari per la costruzione dei locali e mettendo l'E.S.M.A.S. in condizione di svolgere la sua attività e di arrivare, in quattro anni e mezzo, a gestire ben 200 scuole materne. Si è passati, cioè, dalle 15 scuole che ho trovato nell'assumere la carica di Commissario, alle 200 scuole, nelle quali vengono assistiti 14.000 bambini. E ciò è dovuto all'iniziativa che voi, onorevoli colleghi, avete preso per aiutare e potenziare l'attività dell'ente.

E' dunque incompatibile la carica di Commissario dell'E.S.M.A.S. con quella di consigliere regionale? Non so quali potranno essere le vostre decisioni, ma è certo che rimarrò al posto di Commissario dell'ente fino a quando non ne sarò rimosso dal Ministero della pubblica istruzione, perchè sento il dovere di continuare questa opera di apostolato. Temo, comunque, che l'ingresso nell'E.S.M.A.S. di un Commissario retribuito porti l'ente alla morte, lasciando così abbandonati e privi di assistenza i bambini. Nel prendere una decisione, è necessario che teniate presente la insostituibile funzione che l'E.S.M.A.S. svolge nel campo dell'assistenza, mettendo a disposizione il proprio organismo amministrativo. Credo che nessun altro ente avrebbe potuto o potrebbe svolgere un'attività come quella che voi, onorevoli colleghi, avete lodato. Ed è insostituibile anche l'opera degli insegnanti elementari comandati presso l'E.S.M.A.S. e non retribuiti dalla Regione.

L'azione che la Regione svolge nel campo delle scuole materne sarebbe gravemente menomata, se venisse avulsa dall'attività svolta da quest'ente. Nella proposta di legge che stiamo discutendo è prevista una deroga per gli enti cul-

turali: a me pare che questa deroga debba venir estesa anche agli enti che svolgono la loro attività nel settore della scuola...

CRESPELLANI (D.C.). Ma qui non si parla affatto di sopprimere l'E.S.M.A.S.!

AMICARELLI (D.C.). Non so, può darsi che vi sia la brutta intenzione di colpire l'E.S.M.A.S. per giocare qualche tiro al vecchio. Attenti però che il vecchio non diventi leone e mostri le unghie!

Ho voluto comunque chiarire la posizione dell'E.S.M.A.S. Se il Consiglio regionale deciderà di accordare ancora aiuti, l'E.S.M.A.S. realizzerà ancora più di quanto ha realizzato in passato, ma, anche se gli aiuti verranno negati, continuerà autonomamente la sua azione. Era bene comunque che venisse chiarita la falsa opinione che all'E.S.M.A.S. siano stati concessi direttamente contributi della Regione. E', anzi, l'E.S.M.A.S. che ha messo a disposizione della Regione, per svolgere la sua attività costruttiva, il suo organismo organizzativo, del quale non si può fare a meno, se si vuole agire efficacemente nel settore delle scuole materne. L'E.S.M.A.S. può essere paragonato ad un mezzo di trasporto indispensabile per viaggiare, ed io sono alla guida di questo mezzo da circa dieci anni.

Io credo che sia utile fissare alcuni casi di incompatibilità, ma non trovo giusto che si ponga nell'impossibilità chi ha svolto un'attività con spirito di apostolato, di continuare a svolgere la sua attività. Ho vissuto per ben 44 anni in mezzo alla gioventù, e ancora oggi vivo quotidianamente in mezzo ai bambini; permettetemi quindi di dirvi che la formazione della gioventù è indubbiamente uno dei problemi più fondamentali, come ben sanno gli onorevoli colleghi — e non sono pochi — che sono stati dei veri e propri missionari nel campo scolastico. E' veramente grave, proprio oggi che i giovani, per l'aumento delle esigenze della vita, hanno ancor più bisogno di assistenza, mandar via coloro che hanno affrontato rinunzie, sacrifici ed amarezze per svolgere la missione che avevano scelto.

II LEGISLATURA

CLXXX SEDUTA

22 APRILE 1955

Ma vi sono anche altri motivi che ci devono far riflettere prima di approvare questa proposta di legge. Abbiamo lottato per creare alcuni enti, e fra questi voglio ricordare l'Ente Sardo di Elettricità, espressione della volontà di rompere un monopolio duro a morire. Ebbene, possiamo forse mettere alla direzione di quell'ente una persona che non partecipi della nostra ansia di rinnovamento e di rinascita? Poichè è già stata scelta una persona — e non voglio qui fare la difesa del consigliere regionale che ha partecipato attivamente alla vita di questo ente —, perchè mai si vuole che a questa persona subentri un'altra che non può intendere la nostra volontà? E' necessario che prima di prendere decisioni così gravi noi si rifletta bene. Mi pare che, tra l'altro, anche ammessa l'utilità di questa proposta di legge, noi offriamo con essa un altro argomento a coloro che denigrano la nostra opera e le nostre persone. E ciò non è giusto, perchè nel Consiglio regionale non ci sono profittatori. Dobbiamo stare bene attenti, se non vogliamo distruggere questo organismo. Dobbiamo difendere la nostra dignità. E' necessario, quindi, onorevoli colleghi, che prima di approvare questa proposta di legge, voi ponderiate accuratamente le conseguenze che deriverebbero dal vostro voto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Crespellani.

CREPELLANI (D. C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'atto che ci accingiamo a compiere è, indiscutibilmente, qualunque sia il risultato ultimo, un atto di alta significazione politica. La trepidazione che ho avuto all'inizio di questa seduta, che cioè esso potesse compiersi in un'aula vuota e in mezzo al generale disinteresse, per fortuna è scomparsa, perchè vedo che i banchi sono popolati e gli ultimi accenni degli interventi hanno dato un tono vibrante alla discussione. Dicevo: un atto di alta significazione politica, e non perchè vi siano in atto situazioni politicamente irregolari da reprimere.

Nonostante la vostra inclinazione alle denunce scandalistiche, onorevoli colleghi delle sinistre, possiamo tranquillamente affermare che, nella vita pubblica italiana in genere, e in quella del Consiglio regionale in specie, non vi è proprio niente da reprimere. Vi è semplicemente una esigenza politica che è strettamente legata alla concezione della democrazia, come organizzazione e come metodo della vita pubblica. Nei regimi totalitari, il cumulo delle cariche si è verificato, ma fu un danno non solo per la cosa pubblica, ma altresì per coloro che le cariche detenevano. E' avvenuto che qualche volta il sospetto ha potuto sfiorare le persone proposte alle cariche, e ad esse non è stata data la possibilità di chiarire le proprie posizioni, perchè il regime totalitario vive dell'impulso che viene dall'alto e non del controllo che viene dalla base. E', dunque, una fondamentale esigenza legata alla concezione democratica dell'ordinamento politico dello Stato. E vi è legata, dicevo, per questa fondamentale ragione, che ogni cittadino, il quale opera nella vita pubblica, che amministra il pubblico danaro, deve in qualsiasi momento trovarsi nella situazione di chi vive in una casa di vetro, dove tutti possano guardare, tutti possano controllare.

A questa esigenza se ne aggiunge un'altra, che è non tanto di natura politica, quanto di natura squisitamente morale, d'una morale individuale. L'uomo dispone di una certa massa di energie che deve spendere giornalmente. Bisogna che le spenda in misura proporzionata alle sue disponibilità. Altrimenti, nel giro di pochi mesi, corre rischio, quanto meno, di cadere in uno stato di esaurimento nervoso! Ma neppure deve esser messo nell'altra tentazione di risparmiarsi, con danno degli interessi pubblici che, con la assunzione degli incarichi, egli ha l'obbligo di curare! Ogni uomo deve caricarsi di quel complesso di oneri e di responsabilità che egli sa di poter sostenere e di poter affrontare. Questa è la ragione per cui pare che, in un ordinamento democratico, più che mai, s'imponga la necessità di disciplinare questa materia.

Ma, nel disciplinarla, non bisogna cadere nell'eccesso opposto, di limitare ingiustificatamente la libertà individuale. Il riconoscimento

II LEGISLATURA

CLXXX SEDUTA

22 APRILE 1955

delle libertà e dell'esercizio dei diritti politici e civili è, se vogliamo parlare di diritto naturale, un principio di diritto naturale, ma, se non vogliamo addentrarci in una filosofia molto pericolosa, è certamente una affermazione fondamentale e strutturale della nostra Costituzione. Noi dobbiamo consentire che la personalità umana si estrinsechi in tutte le forme di cui essa è capace, ma è giusto che venga limitata quando essa, nell'espandersi, va ad urtare contro i diritti delle altre persone, conviventi nella società, ovvero mette in pericolo certi precetti di ordine etico-morale, perchè una società umana prima che da norme di diritto è retta da norme e principii etici. Donde la necessità che, limitandosi la libertà dell'individuo, questa limitazione sia contenuta in modo da non annullare o sacrificare eccessivamente la libertà umana.

Se c'è una legge in questa materia, non può che essere una legge di giusto equilibrio.

E appunto perchè è in giuoco il principio fondamentale, riconosciuto dalla Costituzione, della libertà dell'individuo, tutto ciò che attiene alle incompatibilità tra determinate attività e quella di partecipe di un'Assemblea legislativa, nazionale o regionale, è materia che viene riservata alla competenza dell'organo legislativo supremo quale è il Parlamento.

Lo stesso si dica per l'istituto della ineleggibilità, che ha la stessa radice, lo stesso fondamento, ma che solo si differenzia per determinati effetti giuridici.

Noi consiglieri regionali siamo in una situazione, direi quasi, di libertà provvisoria, comunque di libertà, perchè tranne poche limitazioni fissate dallo Statuto, tutti gli altri casi di incompatibilità e di ineleggibilità devono essere regolati con legge ordinaria. I casi di incompatibilità e di ineleggibilità per i consiglieri regionali furono previsti nella legge ordinaria votata dal Parlamento per l'elezione del primo Consiglio regionale sardo.

Il Consiglio regionale, a sua volta, nel darsi la legge per le successive elezioni, recepì interamente la precedente legge nazionale anche nella parte che elencava i casi di incompatibilità e di ineleggibilità.

Fondatamente il Governo rinviò la legge, richiamandosi al principio stabilito dalla Costituzione e riconfermato dall'articolo 17 dello Statuto sardo, per cui «i casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato». Così la nostra legge fu riapprovata, eliminando tutto quanto rifletteva i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Per ovviare alla carenza di una disciplina giuridica in materia così delicata, il Governo prese l'iniziativa di un disegno di legge, sul quale questo Consiglio diede anche il suo parere. Esso fu presentato al Parlamento, ma non ebbe seguito, perchè decadde con lo scioglimento delle Camere. Dopo la formazione delle nuove Assemblee, il progetto è stato ripresentato, ma fino a questo momento dorme sonni tranquilli! E', peraltro, da ricordare che quel disegno di legge riguarda i casi di incompatibilità o di ineleggibilità normali, comuni, quelli che ricorrono in tutte le leggi elettorali sia di consessi legislativi come di consessi amministrativi. Soprattutto, riflette le incompatibilità tra due cariche pubbliche esercitate contemporaneamente, quelle derivanti da rapporti di dipendenza, di litigiosità e così via dicendo.

Il disegno di legge in esame vuol andare più in là; esso vuol disciplinare quei rapporti che scaturiscono dalla contemporanea appartenenza al Consiglio regionale e ad enti direttamente dipendenti da questo, in quanto costituiti con legge regionale, o ad altri enti, di costituzione non regionale, ma alla cui amministrazione la Regione sia chiamata a partecipare o con apporti diretti o per ragioni statutarie. Il problema di natura costituzionale e giuridica che si pone è questo: può il Consiglio regionale configurare con una sua legge casi di incompatibilità? Mi limito a parlare di incompatibilità, perchè è evidente che qui non si verificano casi di ineleggibilità.

Non nascondo che il problema è tutt'altro che leggero, in quanto si tratta di superare precise norme quali gli articoli 65 e 122 della Costituzione. A me è parso che non possa negarsi al Consiglio regionale la facoltà di disciplinare l'azione dei propri organi amministrativi, imponendo una limitazione, prima che al diritto

II LEGISLATURA

CLXXX SEDUTA

22 APRILE 1955

del cittadino, al comportamento degli stessi organi. Praticamente come avviene la partecipazione a questi organi amministrativi? Se si tratta di un ente creato dalla Regione, normalmente, direi anzi costituzionalmente, gli organi amministrativi vengono nominati dalla Regione. Se si tratta di altri enti a cui la Regione è interessata, pur essendo la nomina di competenza degli organi del Governo centrale, è norma che alla Regione si chieda la designazione di taluni nominativi tra i quali esercitare la scelta.

Altre volte, la nomina avviene di concerto tra l'organo governativo e il Presidente della Regione. Bene, noi pensiamo che in questi casi si possa raggiungere lo scopo che la legge si propone, precisamente facendo obbligo agli organi regionali di astenersi dal nominare o dal designare persone che rivestano in atto la carica di consigliere regionale. Questa è la impostazione che io ho dato alla legge. Sulla opportunità di essa, credo di non aver bisogno di svolgere opera di persuasione presso i colleghi del Consiglio, perchè, più che di una mia proposta, si tratta di un preciso indirizzo affermato da questo Consiglio. Voi ricordate esattamente come essa scaturì; scaturì dalla proposta fatta da un consigliere perchè nei famosi statuti del Banco di Sardegna e del C.I.S. venisse inserita la esclusione a far parte del Consiglio di amministrazione dei consiglieri regionali. Allora io avvertii (e credo, salvo errore, di essere rimasto solo) che il sistema non mi pareva ortodosso dal punto di vista strettamente giuridico, perchè noi praticamente venivamo ad inserire una limitazione del diritto del cittadino consigliere regionale, in un atto di natura squisitamente amministrativa come lo Statuto di un ente pubblico. E direi non ortodosso anche dal punto di vista politico, perchè non vedevo la ragione per cui si dovesse precisare un caso di incompatibilità in ordine a quegli istituti, mentre la stessa esigenza di regolamentazione si poneva per tanti altri istituti. E perchè non apparisse che il mio dissenso aveva il significato di non accettazione del principio, che era stato conclamato da tutto il Consiglio, o che esistessero contrastanti motivi di interesse perso-

nale, presi l'impegno di trasformare in un testo di legge, da presentare alla discussione e approvazione del Consiglio, quello che, come principio, era stato riconosciuto valido e degno di essere tradotto in norma legislativa da parte di tutto il Consiglio. Quindi ritengo che, ad insistere su questo punto, sfonderei delle porte aperte!

Il collega onorevole Dessanay non è tuttavia ancora soddisfatto del progetto. Egli dice: «Ci sono troppe scappatoie». Io mi richiamo a quanto ho detto prima. E' giusto che si limiti, ma non possiamo completamente annullare la attività di una persona soltanto perchè ricopre la carica di consigliere regionale! Non sarebbe, del resto, nell'interesse della cosa pubblica stabilire una serie di esclusioni così drastiche, da impedire ogni e qualsiasi anche temporanea e parziale coincidenza di funzioni di consigliere regionale con altri incarichi di natura pubblica. Ecco perchè, sulla traccia, d'altra parte, della legge nazionale, l'articolo 1 prevede solo le «funzioni di amministratore, presidente, sindaco, revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni a carattere permanente». E' altresì ben chiaro il riferimento ad enti e istituti che siano costituiti con interventi finanziari della Regione o comunque gestiscano fondi regionali in forma continuativa. E' ovvio che non possiamo arrivare all'ipotesi per cui, se domani l'onorevole Masia dà mille lire alla Conferenza vincenziana presieduta da uno di noi, quest'uno di noi debba dimettersi da Presidente della Conferenza vincenziana! E' chiara la necessità che si tratti di una erogazione che abbia una forma continuativa, cioè di un qualche cosa per cui la Regione rappresenti uno degli elementi di vita, di continuità di vita, di quell'ente, altrimenti non saprei proprio dove si possa andare a finire.

Devo, quindi, dichiarare che non posso accettare e condividere la proposta del collega Dessanay di sopprimere questi termini dall'articolo 1. In quanto all'articolo 2, già nella breve relazione, nella quale ho rispecchiato l'andamento della discussione in sede di Commissione, ho rilevato che qualche divergenza era

sorta, e tuttavia la Commissione ritenne di non pronunciarsi proprio per non ritardare la discussione della proposta di legge in Consiglio. Personalmente, come proponente della legge, devo dire che non sono affatto d'accordo che si sopprimano quei riferimenti limitativi. Se mai, posso pensare che si configurino altri casi in cui quelle ragioni di moralità politica che valgono per l'articolo uno, non abbiano motivo di sussistere.

E' stata da qualcuno manifestata una grande preoccupazione per gli enti assistenziali. Che cosa giustifica tanta preoccupazione? Quando uno dirige un ente assistenziale svolge forse azione politica nell'interesse del paese, o non svolge piuttosto un'azione caritativa che nulla ha da vedere con la vita pubblica? Altro punto: enti-fiera. Io non so se l'ente-fiera sorgerà, o non sorgerà, se ne sorgeranno molti, se ne sorgeranno pochi. Non credo che in Sardegna si preannuncino tante fiere, oltre quella della vanità! Ma per l'ente che eventualmente può sorgere non vedo proprio nessuna ragione di incompatibilità. E non ne vedo, prima di tutto perchè l'ente-fiera opera praticamente in quel ristretto tempo in cui la fiera si organizza e si attua; in secondo luogo, perchè dirigere la organizzazione di una fiera mi pare puramente e semplicemente una questione di tecnica. Comunque, per quell'unico ente che potrebbe sorgere in Sardegna... fate voi. L'inclusione o l'esclusione dell'ente-fiera ha una importanza limitata, e la moralità politica dell'Isola non resterà certamente minacciata.

Una parola per finire all'amico Amicarelli, il quale paventa per il suo E.S.M.A.S.! Ma nessuno sta minacciando l'E.S.M.A.S. Noi riconosciamo la grande utilità, l'enorme vantaggio che dalla costituzione di questo ente sono derivati alla Sardegna. Andiamo molto più in là, riconosciamo, *apertis verbis*, e credo che ne abbiamo dato dimostrazione e da quel banco e da questi banchi, di apprezzare sinceramente la opera che l'onorevole Amicarelli ha svolto e va svolgendo a favore di quell'ente. Diciamo non solo che l'ente non è minacciato, ma che l'ente sarà, sia pure in quei ristretti limiti del bilancio ai quali dobbiamo sempre fare riferimento,

potenziato, perchè noi vogliamo veramente che non soltanto i grandi Comuni, non soltanto i medi Comuni, ma anche, soprattutto, i piccoli Comuni e le frazioni, anche le più sperdute, abbiano il loro asilo confortevole, decoroso. Non è soltanto questione di pane e di refezione, ma è soprattutto questione di quel pane che, se non si mangia dai tre ai cinque anni, difficilmente nella vita si può poi recuperare.

Fatto questo doveroso riconoscimento...

AMICARELLI (D.C.). La ringrazio, ma il mio discorso non era rivolto a lei, ma a chi ancora non conosceva l'opera dell'E.S.M.A.S.

CRESPELLANI (D.C.), *relatore*. Posso soggiungere che, per fortuna della Sardegna, e per fortuna di tutti noi, la sua posizione, onorevole Amicarelli, non può essere assolutamente minacciata, perchè l'E.S.M.A.S. è costituito con una legge dello Stato senza il concorso della Regione. Noi, per comodità nostra, vi facciamo capo adesso, nello svolgere un servizio che riteniamo sia anche di nostra competenza, ma alla formazione degli organi non è affatto legata, nè direttamente nè indirettamente, la Regione. Quindi ella, onorevole Amicarelli, continuerà a svolgere la sua azione, rendendo i suoi chiarissimi conti, sui quali io son disposto a mettere la firma di approvazione anche se il foglio fosse completamente in bianco, e l'E.S.M.A.S. continuerà la sua marcia gloriosa per l'avvenire e per il benessere delle nuove generazioni della Sardegna.

CASTALDI (D.C.). No, con questa legge lo onorevole Amicarelli salta.

FRAU (P.N.M.). Sarà lei a saltare, onorevole Castaldi.

CASTALDI (D.C.). Sì, salto io, ma anche lui.

PRESIDENTE. Onorevole Castaldi, la invito a non interrompere l'oratore.

CRESPELLANI (D.C.). E con questo invi-

to a saltare, salto qualche altra considerazione che avrei potuto aggiungere. Credo di poter concludere mettendo in rilievo che la votazione che il Consiglio si accinge a compiere è una votazione che ha un alto significato politico e morale. (*Consensi, approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS ALFREDO (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, come ha giustamente fatto rilevare il relatore onorevole Crespellani, questa proposta di legge non può esser considerata come una iniziativa di un singolo consigliere, anche se è stata presentata proprio dall'onorevole Crespellani, ma va considerata come iniziativa del Consiglio.

Per questa ragione la Giunta, quale organo collegiale, non ha opinioni da esprimere o richieste da formulare.

Sento soltanto il dovere di ribadire l'ultima affermazione dell'onorevole Crespellani: questa proposta di legge ha un alto significato politico e morale. E ritengo anche di poter aggiungere che, con la votazione di questa proposta di legge, questa Assemblea dà ancora una volta la misura della maturità politica raggiunta.

BAGEDDA (M.S.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGEDDA (M.S.I.). In considerazione del profondo significato morale, più che politico, di questa proposta di legge, il nostro Gruppo voterà a favore. Ci auguriamo che le persone interessate, se ce ne sono, evitino che venga applicato l'articolo 3; ci auguriamo, cioè, che si dimettano immediatamente da quei posti che, secondo il precetto di questa legge, non dovrebbero occupare.

MURETTI (P.N.M.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.N.M.). A nome del Gruppo monarchico dichiaro che noi voteremo a favore di questa proposta di legge.

A titolo personale debbo dire, però, che non sono persuaso delle ragioni che, con la solita abilità, ha esposto l'onorevole Crespellani, perchè il significato politico di questa proposta di legge ritengo non sia soltanto quello al quale ha fatto riferimento l'onorevole Presidente della Giunta. Io penso che possiamo ricercare e ritrovare anche un altro significato nelle parole dette ieri sera dall'onorevole Asquer, il quale ha accennato alla necessità di approvare questa proposta di legge per prevenire il pericolo che l'eventuale indegnità di taluno dei componenti la nostra Assemblea, preposto alle cariche cui si fa riferimento in questa proposta di legge, rechi un danno al prestigio dell'Assemblea stessa. E proprio l'onorevole Asquer, se non sbaglio, diceva che in altre grandi assemblee questo si è verificato, e che nelle piccole assemblee non si è verificato e non si verifica, forse perchè la scelta degli uomini è migliore.

Pertanto, mi consenta, onorevole Crespellani, di dirle una mia impressione. E' quasi come se ella mi avesse invitato a casa sua con gli onorevoli Serra ed Asquer per giocare a poker, e ci avesse poi invitato, durante la partita, a toglierci la giacca, lasciando capire che uno di noi avrebbe potuto altrimenti nascondere un asso nella manica! (*Si ride*).

La ragione giuridica che si vuol dare a questa proposta di legge è questa: che non si vuole cumulare nella stessa persona la duplice funzione di controllato e di controllore. Ma si dimentica che, essendo in questo caso il controllore non una persona singola, ma un organo collegiale, il controllo è sempre maggiore, ed è impossibile eluderlo, poichè addirittura duplice...

CRESPELLANI (D.C.), *relatore*. Le ragioni che io ho posto sono anche altre!

MURETTI (P.N.M.). Ad ogni modo, io ri-

tengo che la ragione di questa proposta di legge sia forse esclusivamente politica e sia quella indicata in questa frase della relazione: «L'esigenza di impedire che un cittadino, con l'accentrare nella propria persona o in una stretta cerchia di persone legate da rapporti di parentela o di dipendenza, più cariche od uffici, retribuiti o meno, finisca per esercitare, nell'ambiente, una influenza preponderante che mal si concilia con le doti di probità».

Questo sarebbe il fine politico, ma consentitemi di dirvi, onorevoli colleghi, che le ragioni che sono state portate a sostegno di questa proposta di legge non sono riuscite, nel complesso, a convincermi. Io ritengo che questa proposta di legge leda il diritto di libertà del cittadino, e violi la norma dell'articolo 122 della Costituzione, in quanto i casi di ineleggibilità possono, a mio avviso, essere stabiliti soltanto con legge dello Stato.

D'altra parte, pare che si voglia limitare solo a 65 Sardi la possibilità di dare un ulteriore contributo in tutti i campi della vita sarda. E ritengo che ciò non sia giusto, perchè tutti i colleghi del Consiglio regionale, a qualunque partito essi appartengano, sarebbero in grado di ricoprire degnamente qualsiasi posto di responsabilità ove si debba amministrare il danaro della Regione Sarda. Comunque, perchè non si possa pensare che da parte nostra si vogliano sostenere posizioni precostituite, confermo che il Gruppo monarchico voterà a favore di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario:

Art. 1

I consiglieri regionali non possono essere nominati o designati a ricoprire cariche o ad esercitare funzioni di amministratore, presidente, sindaco o revisore, direttore generale o centra-

le, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni, enti, istituzioni regionali che gestiscano servizi per conto della Regione Sarda o siano costituiti con interventi finanziari della Regione o comunque gestiscano fondi regionali, in forma continuativa, con obbligo di rendiconto.

Lo stesso divieto vale nei riguardi delle associazioni o enti od istituti non regionali, ma operanti anche nella Regione Sarda, alla cui amministrazione o al cui controllo la Regione abbia diritto di partecipare, in virtù di leggi speciali, con la nomina o con la designazione di uno o più amministratori, sindaci, revisori, consulenti.

PRESIDENTE. All'articolo 1 è stato presentato un emendamento soppressivo dagli onorevoli Sotgiu Girolamo e Dessanay: «Sopprimere le parole "con prestazioni di carattere permanente" e "in forma continuativa"».

L'onorevole Sotgiu Girolamo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). I motivi che ci hanno indotto a presentare questo emendamento sono stati illustrati dal collega Dessanay nel corso del suo intervento.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Vorrei chiedere all'onorevole Presidente se l'organo competente a stabilire se sussista o no incompatibilità dovrà essere l'Ufficio di Presidenza del Consiglio o la Giunta regionale. Vorrei che questa precisazione figurasse nei lavori preparatori della legge, in modo che poi non possano sorgere dubbi.

PRESIDENTE. Penso che, trattandosi di questioni che interessano i consiglieri regionali, l'organo competente debba essere l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

CREPELLANI (D.C.). Non la Giunta delle elezioni?

II LEGISLATURA

CLXXX SEDUTA

22 APRILE 1955

PRESIDENTE. Potrebbe anche essere la Giunta delle elezioni, che ha competenza in questioni analoghe. Comunque competente a decidere dovrebbe essere un organo del Consiglio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo degli onorevoli Sotgiu e Dessanay. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 1. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti fiera, nei quali sia in qualsiasi momento interessata la Regione Sarda.

PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è un emendamento soppressivo dell'onorevole Asquer: «Si propone di sopprimere le parole "assistenziali" e "in enti-fiera"». Lo stesso emendamento è stato presentato anche dagli onorevoli Sotgiu, Girolamo e Dessanay.

Vi è poi un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Giua Angelo - Falchi Pierina: «Si propone di aggiungere le parole "enti scolastici" dopo "assistenziali"».

L'onorevole Sotgiu Girolamo ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). E' stato già illustrato.

PRESIDENTE. L'onorevole Angelo Giua ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

GIUA ANGELO (D.C.). I motivi che hanno indotto il proponente a includere nell'articolo 2 gli enti culturali e assistenziali valgono anche per gli enti scolastici, poichè anche da questi enti non è possibile trarre alcun profitto.

DESSANAY (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Voglio esprimere brevemente il mio dissenso sull'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Giua e più, perchè non comprendo quale significato si voglia attribuire all'espressione «enti scolastici».

GIUA ANGELO (D.C.) Se non lo sai tu!

DESSANAY (P.C.I.). Appunto perchè io vivo nella scuola vorrei che qualcuno mi spiegasse quali sono questi enti scolastici. Per esempio, l'E.S.M.A.S., al quale poc'anzi alludeva nel suo intervento l'onorevole Crespellani figurebbe anch'esso tra gli enti scolastici. Ma, se gli enti scolastici ricevono sovvenzioni permanenti da parte della Regione, devono necessariamente rientrare fra gli enti di cui all'articolo 1, e non vi è ragione che, trattandosi di enti scolastici, solo per questo debbano essere esclusi. Io sono del parere che questo emendamento sia tutt'altro che chiaro; quindi pregherei l'onorevole Giua di volerlo ritirare, almeno nella sua formulazione attuale.

FALCHI PIERINA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCHI PIERINA (D.C.). I presentatori dell'emendamento hanno ritenuto di dover aggiungere, tra le attività a cui può partecipare un consigliere regionale senza pregiudizio nè dal punto di vista politico nè dal punto di vista morale, quelle di carattere scolastico, come può essere la partecipazione ad un consorzio per l'istruzione tecnica, la partecipazione a un consiglio per i patronati scolastici o biblioteche provinciali e comunali. Dovrebbe essere consentito, cioè, a un consigliere regionale di partecipare a tutte quelle attività che hanno un carattere scolastico e, allo stesso tempo, assistenziale, e che sono sovvenzionate dalla Regione con contributi che vanno a colmare precise lacune.

Nel caso dei consorzi di istruzione tecnica, la Regione interviene, ad esempio, per l'acquisto di campi sperimentali per le scuole di avviamento professionale o per l'acquisto di attrezzature scientifiche o per dotare le biblioteche del materiale di cui mancano. Nel caso dei patronati scolastici, la Regione interviene con l'assegnazione di una certa somma per ogni alunno assistito, e non è da ritenere che tale somma possa sfuggire al controllo dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, o che possa essere maneggiata senza scrupolo.

Può anche trattarsi di enti scolastici o parascolastici come, per esempio, i centri per l'incremento del turismo scolastico. Noi tendiamo affinché in Sardegna si costituiscano associazioni di giovani studenti che vogliono conoscere le bellezze naturali dell'Isola, e vogliamo — lo abbiamo detto anche nella discussione della legge che riguardava le attività turistiche — che la Regione intervenga ad incrementare questa attività turistica.

Si potrebbe trattare anche di un consiglio per una biblioteca provinciale o comunale, ed anche queste biblioteche possono essere sovvenzionate dalla Regione. Esiste, infatti, una legge regionale per cui l'Assessore alla pubblica istruzione può intervenire per dotare queste biblioteche delle attrezzature necessarie, oppure con la concessione di contributi per l'acquisto di volumi, in modo da incrementare le possibilità educative e culturali offerte da queste biblioteche.

Secondo la mia opinione, tra gli enti che dovrebbero essere esclusi rientra anche l'E.S.M.A.S., innanzitutto perchè la costituzione dell'E.S.M.A.S. non ha nulla a che vedere con la Regione. L'E.S.M.A.S. è sorto con legge dello Stato, con lo scopo preciso di incrementare l'istruzione pre-elementare: svolge quindi una attività di carattere prettamente scolastico. Il compito fondamentale dell'Ente è quello di istituire scuole materne nei paesi più abbandonati e più poveri, cioè in quei paesi dove l'iniziativa privata non può fornire i fondi necessari per far vivere un asilo. Lo Stato in questi casi interviene per assicurare l'insegnamento prescolastico, pagando gli stipendi agli insegnan-

ti, fornendo le dotazioni e le attrezzature necessarie per far funzionare la scuola, e, ove è possibile, erogando i mezzi necessari per la creazione delle scuole stesse. E' stato proprio il Consiglio, la Regione Sarda, che ha voluto affidare all'E.S.M.A.S., considerandolo l'ente più idoneo per svolgere questa attività, l'azione di incremento delle scuole materne; la Regione, cioè, ha pregato — è il caso di usare proprio questa espressione — l'E.S.M.A.S., che avrebbe anche potuto rifiutare, di assumersi l'incarico di costituire nuove scuole materne. E la Regione in questa attività interviene soltanto per finanziare la costruzione delle scuole, perchè il terreno viene offerto dalle Amministrazioni comunali.

L'E.S.M.A.S., inoltre, dopo aver creato con i fondi della Regione una nuova scuola, assume l'onere del pagamento delle insegnanti, l'onere delle spese per l'attrezzatura e per tutto ciò che è necessario per il funzionamento della scuola.

L'E.S.M.A.S. — come ha con passione delineato l'onorevole Amicarelli — svolge un'opera di assistenza, non solo cristiana, ma sociale, nei confronti dei nostri bambini, e non dobbiamo dimenticare quanto ancora sia carente la nostra presenza nel campo dell'assistenza prescolastica; l'E.S.M.A.S. svolge anche un'attività che è strettamente scolastica e che rientra nei compiti dell'ente, e che noi non possiamo controllare.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti soppressivi all'articolo 2. Chi li approva alzi la mano. (*Viene chiesta la controprova*). Chi non li approva alzi la mano.

(*Sono approvati*).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 2. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Giua - Falchi - Pasolini - Crespellani. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene chiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

II LEGISLATURA

CLXXX SEDUTA

22 APRILE 1955

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, Segretario:

Art. 3

I consiglieri regionali che, al momento della pubblicazione della presente legge, si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 1 debbono, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione stessa, optare fra le cariche che ricoprono e il mandato consiliare.

In mancanza di comunicazione espressa da parte dell'interessato si intenderà che il medesimo opti per il mandato consiliare e gli organi regionali competenti provvederanno alla loro sostituzione nelle altre cariche.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). In sede di coordinamento io gradirei che fosse tenuto presente che nell'emendamento presentato dall'onorevole Dessanay e da me all'articolo 1, si intendeva — come è stato chiarito dall'onorevole Dessanay — che la frase «con prestazioni di carattere permanente» venisse riferita all'insieme delle cariche indicate nell'articolo 1 e non soltanto a «consulente legale o amministrativo». Questo concetto dovrebbe rimanere ben chiaro.

PRESIDENTE. Il relatore e proponente ha chiarito che le prestazioni di carattere permanente si dovevano intendere riferite alle parole «consulente legale o amministrativo», come d'altra parte la formulazione dell'articolo indicava chiaramente. Infatti, se l'inciso «prestazioni di carattere permanente» si fosse riferito a tutte le parole precedenti, sarebbe stato preceduto da una virgola. Per quanto mi ri-

guarda, quindi, non posso accogliere il chiarimento dell'onorevole Sotgiu.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Norme relative alla nomina del personale amministrativo direttivo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	46
votanti	45
maggioranza	23
favorevoli	36
contrari	9
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Azzena - Bagedda - Bernard - Borghero - Brotzu - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Cossu - Covacovich - Crespellani - Del Rio - Derriu - Dessanay - Diaz - Falchi Pierina - Fancellu - Filigheddu - Fiori - Frau - Giua Angelo - Ibba - Lay - Lonzu - Manca - Marras - Melis - Muretti - Pasolini - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Efisio).

PRESIDENTE. Il Consiglio riprenderà i suoi lavori questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI